



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

BANDO PUBBLICO GAL		Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL della Pianura Veronese n. 42 del 4 Novembre 2011
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 -2013 - Asse 4 Leader		
 GAL 14 – Gruppo di Azione Locale della Pianura Veronese		
PROGRAMMA di SVILUPPO LOCALE 2007-2013 "Caleidoscopio" Cooperazione ed A zioni L ocali per l' E conomia e l' I nnovazione D uratura per l' O rientamento e lo S viluppo C ontinuo di O pportunità P rogresso I nnovazione ed O ccupazione		
Tema centrale	2	<i>Valorizzazione dell'ambiente al fine di migliorare la qualità della vita attraverso lo sviluppo di un'agricoltura multifunzionale e l'incremento dell'offerta turistica-rurale</i>
Linea strategica	6	<i>Ricostituire l'ambito territoriale con una nuova qualificazione ambientale</i>
MISURA	221	<i>Primo imboschimento di terreni agricoli</i>
AZIONE	2	<i>Fustaie a ciclo medio - lungo</i>

1. Descrizione della Misura/SottoMisura/Azione

1.1. Descrizione generale

L'Azione intende incentivare l'arboricoltura da legno a ciclo medio – lungo (turno o tempo di rotazione, inteso come intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, superiore a quindici anni), al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'intensificazione dell'attività agricola. La presenza di coltivazioni legnose permetterà di diminuire la concentrazione eccessiva di fertilizzanti e di contaminanti, che non consente di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica. Effetti positivi saranno inoltre conseguiti nei confronti della degradazione del suolo dovuta all'erosione, alla diminuzione di sostanza organica ed alla compattazione. La presenza di formazioni destinate a permanere a lungo, potrà esercitare un'influenza favorevole sulla mitigazione del cambiamento climatico, conseguente ai processi inquinanti causati dall'emissione di gas ad effetto serra e di sostanze acidificanti, determinando inoltre un aumento della biodiversità ed il miglioramento del paesaggio.

1.2. Obiettivi

Gli obiettivi della presente Misura ed Azione, possono essere sintetizzati in:

- a- difesa del suolo e del patrimonio idrico;
- b- assorbimento di anidride carbonica e fissazione del carbonio;
- c- diversificazione delle attività agricole tradizionali;
- d- riqualificazione e valorizzazione del paesaggio agrario;
- e- costituzione e ampliamento di ambienti naturali.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'area di applicazione del presente bando è tutto il territorio dell'area del G.A.L. della Pianura Veronese, ovvero i 28 Comuni di :

Angiari, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trenzuelo, Villabartolomea.

2. Soggetti richiedenti

2.1. Soggetti richiedenti

Persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Titolarità di un diritto di conduzione sulla superficie oggetto d'intervento, posseduto al momento della presentazione della domanda e derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione), costituito in forma scritta.

E' escluso il contratto di comodato.

Qualora la domanda di sostegno non sia presentata dal proprietario, il conduttore dovrà ottenere un atto di assenso, nel quale il proprietario (od i proprietari, se più di uno) dichiara di autorizzare l'intervento e di essere a conoscenza del vincolo che si instaurerà a seguito della sua realizzazione e delle prescrizioni conseguenti.

3. Interventi ammissibili

3.1 Tipo di interventi

Realizzazione di piantagioni di arboricoltura da legno a ciclo medio – lungo (turno uguale o maggiore a 15 anni).

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

1	Presentazione di un Piano di coltura e conservazione, conforme allo schema in Allegato B al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana ora Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 245 del 7 maggio 2010 e, comunque, alla versione vigente dello stesso al momento della presentazione della domanda di aiuto.
---	--

2	Il Piano di coltura e conservazione deve essere conforme agli Indirizzi operativi descritti in Allegato A al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana ora Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 245 del 7 maggio 2010 e, comunque, alla versione vigente degli stessi al momento della presentazione della domanda di aiuto.
3	<p>Gli interventi possono essere realizzati esclusivamente su terreni agricoli.</p> <p>Un terreno è definito agricolo quando sia stato coltivato per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, per l'ottenimento di prodotti agricoli, elencati nell'Allegato I del Trattato sull'Unione Europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata in GUUE C 115 del 9/5/2008), sulla base del Piano di utilizzo presente nel fascicolo aziendale.</p> <p>Sono inoltre considerate terreni agricoli, le superfici avvicendate sulle quali non sia praticata, temporaneamente, alcuna coltivazione, purché sia garantito il loro mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009.</p>
4	<p>Non sono ammissibili gli interventi realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - su prati permanenti; - su pascoli; - in ambienti dove l'intervento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità (il progettista deve evidenziare e giustificare tale aspetto nell'ambito del piano di coltura e conservazione); - su terreni non individuabili con certezza nel sistema catastale.
5	<p>Non è ammissibile l'impianto e la coltivazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abeti natalizi; - specie arboree a duplice attitudine legno-frutto; - piante innestate per la produzione di frutto.
6	Devono essere utilizzate esclusivamente le specie descritte nell'Elenco in Allegato B.1 al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana ora Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 245 del 7/5/2010, come modif. dal Decreto n. 339 del 28/6/2010 e, comunque, nella versione vigente dello stesso al momento della presentazione della domanda di aiuto.
7	La scelta delle specie da utilizzare dovrà essere compatibile con i fattori stagionali. La sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto della realtà storico, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio, in particolare quelli relativi alla gestione delle aree protette e dei siti compresi nella rete Natura 2000.
8	<p>Non sono ammissibili superfici inferiori ad ha 1 (al netto di tare, servitù ed altre fasce di rispetto), anche se non accorpate, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad ha 0,5 ciascuno.</p> <p>Gli ostacoli fisici, naturali ed artificiali ed altri vincoli che comportino l'obbligo di mantenere fasce di rispetto prive di vegetazione legnosa, pur non interrompendo l'accorpamento, determinano una diminuzione della superficie d'intervento.</p> <p>A tal fine, per la determinazione del perimetro interno dell'imboschimento, si farà riferimento alla linea che unisce la parte basale esterna del fusto delle piante perimetrali. In presenza di soggetti policormici e di specie arbustive, si farà riferimento al fusto più esterno.</p> <p>Il perimetro esterno dell'impianto sarà invece delimitato da una linea situata ad una distanza di tre metri dalla parte basale esterna del fusto delle piante perimetrali.</p> <p>In presenza di soggetti policormici o di specie arbustive, si procederà come sopra descritto.</p>
9	Gli impianti monoclonali non potranno avere una superficie superiore ad ha 15.
10	<p>Per motivi di carattere fitosanitario, la coltivazione in purezza del Noce comune non potrà estendersi su superfici superiori ad ha 3, mentre non è consentita la coltivazione in purezza del Ciliegio.</p> <p>E' ammesso l'utilizzo di cloni di Pioppo ibrido, con il ruolo di pianta accessoria, sino ad una quantità non superiore a 90 soggetti/ha.</p>
11	La piantagione dovrà essere costituita da almeno due filari di specie arboree, la cui distanza non dovrà essere inferiore a 3,5 m.
12	<p>La documentazione tecnica allegata alla domanda di sostegno dovrà essere timbrata e sottoscritta da un dottore agronomo o da un dottore forestale regolarmente iscritto ad un Ordine o da un perito agrario o da un agrotecnico, regolarmente iscritto ad un Collegio.</p> <p>Qualora il firmatario della documentazione tecnica sia dipendente di una Pubblica Amministrazione che presenti, per proprio conto, la domanda di sostegno, non è richiesta l'iscrizione all'Ordine o al Collegio sopra descritti, purché sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio della libera professione.</p>

3.3. Impegni e prescrizioni operative

1	Ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6 ed agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ove richiesto.
2	L'obbligo di permanenza sul terreno degli impianti realizzati viene a cessare al compimento del 15° anno, determinato a partire dalla data della richiesta d'accertamento finale dell'intervento eseguito. Qualora le piante siano chiamate a svolgere ruoli diversi, il limite sopra specificato è riferito a quelle principali, destinate a giungere alla fine del turno mentre, in presenza di piante accessorie, si dovrà procedere al loro taglio quando avranno esaurito di svolgere le loro funzioni specifiche. Non è ammesso il governo a ceduo, per tutta la durata del periodo vincolativo.
3	Gli interventi potranno essere eseguiti mediante ricorso a terzi e/o in amministrazione diretta entro i limiti stabiliti dall'art. 125, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.. In quest'ultimo caso dovrà essere impiegato personale proprio, assunto a tempo determinato, contabilizzato mediante giornale di cantiere e cedolino paga.
4	Il materiale vivaistico utilizzato dovrà essere accompagnato dal Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386. Se il materiale vivaistico utilizzato è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263. Il materiale di propagazione soggetto all'applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 19/8/2005, n. 214, deve essere accompagnato dal passaporto delle piante. Presso la sede aziendale dovranno essere conservati, per i previsti controlli, le <i>etichette</i> o i <i>cartellini</i> , ed il <i>passaporto delle piante</i> .
5	Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.
6	Un medesimo soggetto potrà presentare più domande di sostegno, ciascuna riferita ad una singola UTE o, in mancanza, ad una singola unità fondiaria, della quale abbia titolo alla conduzione, specificandone la priorità nell'ambito del paragrafo 3 del Piano di coltura e conservazione. In tale caso, tuttavia, sarà possibile concedere il sostegno alle domande successive alla prima, indicata come prioritaria, solamente dopo avere soddisfatto le richieste presentate dai conduttori di una sola UTE o di una sola unità fondiaria.
7	Un medesimo richiedente potrà inoltre presentare, separatamente e per singola UTE o per singola unità fondiaria, domanda di sostegno anche su più Azioni della Misura.
8	La sostituzione delle specie previste nel Piano di coltura e di conservazione, è ammissibile nei casi di subentrata indisponibilità di materiale di propagazione presso i vivai specializzati o nei casi di difficoltà di attecchimento, dovuta a cause imprevedibili al momento della redazione del Piano stesso, purché siano mantenute inalterate le funzioni e le caratteristiche del popolamento, in particolare la distribuzione relativa tra le specie arboree e quelle arbustive.
9	I beneficiari, nel rispetto del Piano di coltura e conservazione, dovranno effettuare le seguenti operazioni successive alla conclusione dell'intervento, in conformità con gli Indirizzi operativi descritti in Allegato A al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, ora Unità di Progetto Foreste e Parchi, n.245 del 7 maggio 2010 e, comunque, alla versione vigente degli stessi al momento della presentazione della domanda di aiuto: a- risarcimento delle fallanze; b- contenimento della vegetazione concorrente; c- irrigazioni di soccorso; d- potature di formazione e di allevamento, sfolli e diradamenti, come previsti dal Piano di coltura e conservazione; e- eliminazione, a norma di legge, della pacciamatura non biodegradabile, se presente, entro tre anni dalla conclusione degli interventi, se lo spessore è inferiore o uguale a 0.08 mm, entro cinque anni se lo spessore è superiore; f- interventi fitosanitari, se necessari; g- divieto di effettuare altri tipi di coltivazione; h- divieto di pascolo.

10	Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi...) o comunque alle attività informative messe in atto con le risorse del PSR, devono essere realizzate secondo le disposizioni previste dalla apposite "Linee guida per l'informazione e l'utilizzo dei loghi" approvate con Decreto n. 13 del 19 giugno 2009 della Direzione Piani e programmi settore primario, disponibili sul sito Internet della Regione, nella sezione (Economia > Agricoltura-Foreste > Sviluppo Rurale > Programmazione 2007 - 2013 > Informazione e pubblicità).
----	---

3.4. Spese ammissibili

INTERVENTO		SPESA
1	Realizzazione di piantagioni di arboricoltura da legno a ciclo medio - lungo	Lavori ed acquisti necessari all'esecuzione dell'imboschimento: a- analisi del terreno; b- preparazione del terreno; c- concimazione di fondo; d- tracciamento dei filari; e- pacciamatura e collarino pacciamante; f- acquisto, trasporto e preparazione del materiale di propagazione; g- messa a dimora del materiale di propagazione; h- acquisto e posa in opera di pali tutori i- protezioni individuali; j- irrigazioni.
2	Spese generali	Sono ammissibili, nei limiti e condizioni previsti dal documento di indirizzi procedurali (paragrafo 5.3.2 dell' Allegato A alla DGR 1499/2011 e successive modifiche ed integrazioni), qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata e certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.
Le spese previste sono ammissibili entro i limiti indicati dal prezzario approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario n. 30 del 30 dicembre 2009.		

4. Pianificazione finanziaria

4.1. Importo a bando

L'importo complessivo messo a bando è pari a € 170.000 (centosettantamila)

4.2. Livello ed entità di aiuto

Il livello di aiuto è pari al 90% della spesa ammissibile

4.3. Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo di spesa ammissibile è pari a:

- €/ha 4.600,00 per gli arboreti puri
- €/ha 7.000,00 per gli arboreti misti.

L'aiuto è corrisposto esclusivamente per le spese d'impianto.

Non è prevista la concessione di premi per la manutenzione e la perdita di reddito, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005.

Qualora se ne configurino le condizioni, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente Misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Regolamento (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi è di 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità delle operazioni sul BURV.

5. Criteri di selezione

5.1 Criteri di priorità e punteggi

	CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTEGGIO
1	Coerenza con gli obiettivi individuati dalla strategia del PSL (temi centrali e linee strategiche).	Localizzazione dell'intervento nel raggio massimo di metri nr. 10 da una via d'acqua (l.s. 6 PSL)	50

Sulla base di tale elemento di priorità viene attribuito a ciascuna domanda il punteggio finale fino ad un massimo di punti 50.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

	CRITERIO	SPECIFICHE
1	Area della superficie d'intervento	Area della superficie decrescente

6. Domanda di aiuto

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

A pena di esclusione, la presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti deve avvenire entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente bando, in forma di avviso. Qual'ora tale giorno coincida con un giorno festivo, la scadenza sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La domanda di aiuto va presentata all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), Autorità di Pagamento del PSR 2007-2013 Sportello Unico Agricolo di Verona, competente per territorio e deve essere presentata secondo la modulistica predisposta da AVEPA.

Tale domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali del PSR (All. A alla DGR 29/12/2009 n. 4083 e successive modifiche e integrazioni), con allegata la documentazione elencata al successivo paragrafo 6.2.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

1	Copia del documento d'identità del rappresentante legale in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000.
2	Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda).
3	Documentazione comprovante il punteggio richiesto relativa al criterio di priorità individuato, ovvero analisi ambientale redatta da professionista abilitato (dottore forestale o agronomo) che certifichi la localizzazione dell'intervento ad una distanza pari o inferiore a m 10 dalla pertinenza demaniale e che comprovi un effettivo miglioramento ecologico/ambientale dell'area stessa.
4	Piano di coltura e conservazione, in duplice copia (una copia andrà trasmessa a cura di AVEPA alla Unità di Progetto Foreste e Parchi, per costituire una banca dati dettagliata, finalizzata ad indagini statistiche e scientifiche).
5	Provvedimento di approvazione del Piano di coltura e di conservazione da parte dell'Organo deliberante dell'Amministrazione richiedente.
6	Atto di approvazione del Piano di coltura e di conservazione da parte del Servizio Forestale Regionale competente per territorio, qualora l'intervento sia realizzato su terreno sottoposto a vincolo idrogeologico.
7	Computo metrico estimativo analitico.

8	Relazione di Valutazione di Incidenza (o della selezione preliminare - screening), approvata dall'organismo competente, qualora l'intervento ricada nei casi previsti dalla DGR 3173/2006. In mancanza di specifico organismo competente, la Valutazione di Incidenza è approvata dal Servizio Forestale Regionale. La valutazione di incidenza (e la selezione preliminare) non è richiesta qualora gli interventi siano eseguiti al di fuori dei territori della rete Natura 2000 (in quanto riconducibili al punto B.VI) dell'allegato A) alla DGR n. 3173/2006).
9	Documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui alla LR n. 10/1999, relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora necessaria.
10	Parere ambientale o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciati dall'organo preposto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, se previsto, qualora l'intervento ricada all'interno di un'area naturale protetta.
11	Per gli interventi da effettuarsi in zone golenali: autorizzazione dell'Autorità competente in materia di demanio fluviale, ove prevista.
12	Atto di assenso firmato dal proprietario, o dai proprietari, (su modello predisposto da AVEPA) qualora l'intervento sia realizzato su superfici condotte da soggetti diversi dal proprietario.

I documenti indicati al numero 1,2,3,4,5,7 e 12 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione indicata agli altri numeri se non presente in allegato alla domanda, potrà essere integrata entro i sessanta giorni seguenti la chiusura dei termini per la sua presentazione. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.

7. Domanda di pagamento

7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

AVEPA avrà cura di predisporre e rendere disponibile, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

1	Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA).
2	Copia delle fatture quietanzate, relative alle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi.
3	Dichiarazione liberatoria, rilasciata dal fornitore, attestante l'avvenuta riscossione del credito.
4	Nel caso di intervento non conforme al Piano di coltura e di conservazione approvato in fase istruttoria: relazione tecnica finale, in duplice copia (una copia andrà trasmessa all' Unità di Progetto Foreste e Parchi, per costituire una banca dati dettagliata, finalizzata ad indagini statistiche e scientifiche), redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti; se le variazioni hanno interessato anche la composizione delle specie utilizzate, andrà compilato ed allegato alla relazione il relativo elenco contenuto nel Piano stesso. Qualora l'intervento sia realizzato su terreno sottoposto a vincolo idrogeologico, alla domanda di pagamento deve essere allegato l'atto di approvazione delle modifiche apportate al Piano, rilasciato dal Servizio forestale regionale competente per territorio
5	Nel caso di intervento conforme al Piano di coltura e di conservazione approvato in fase istruttoria: dichiarazione del direttore dei lavori, attestante che l'intervento è stato realizzato senza varianti.
6	Provvedimenti di aggiudicazione dei lavori (se non eseguiti in amministrazione diretta) e di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.
7	Planimetria catastale, timbrata e sottoscritta dal progettista, indicante le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento, evidenziate con colore.

8. Informazioni e riferimenti

Responsabile del procedimento per il presente bando è il coordinatore del GAL della Pianura Veronese, dott. Donato Tozzi.

Tutte le informazioni possono essere acquisite come segue:

- **presso la segreteria del GAL della Pianura Veronese:** sede in Cerea (Vr) Via Libertà 57, aperta al pubblico tutte le mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12:00. In orari diversi, su appuntamento: tel. e fax 0442 17.91.878. Alla segreteria può essere richiesto l'invio mail del bando, nella versione integrale;
- **sul sito internet del GAL:** www.galpianuraveronese.it : tutta la documentazione inerente il presente intervento è consultabile e scaricabile dalla sezione "Bandi" - cartella "Misura 221 – sottocartella "Az. 2";
- fax 0442 17.91.878
- mail: segreteria@galpianuraveronese.it

Pubblicità e Comunicazione

Il presente bando viene pubblicato:

- per estratto sul BURV – Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
- presso l'Albo della Provincia di Verona.
- per estratto, sui maggiori quotidiani locali ovvero "L'Arena" - "Primo Giornale" - "Il Nuovo";
- in forma integrale sul portale del GAL della Pianura Veronese - www.galpianuraveronese.it alla sezione "Bandi";
- sul portale della Rete Rurale Nazionale 2007 - 2013.

Acronimi ed abbreviazioni utilizzate

PSR = Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013

GAL = Gruppo di Azione Locale della Pianura Veronese

PSL = Programma di Sviluppo Locale del GAL della Pianura Veronese

Mis. = Misura

Az. = Azione
